

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

PER

il **dott. Mattia Paolo**, nato il 15/03/1987 a Catanzaro (CZ), C.F. MTTPLA87C15C352E, e residente in Montauro alla Località Costaraba snc, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Valentina Grillo (C.F. GRLVNT92S55I874K), pec grillovalentina@pec.it - cell. 327 1097143 e Antonio Ionà (C.F. NIONTN90L21C352V) pec: antonio.iona@avvocaticatanzaro.legalmail.it - cell. 371 3459590, giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale dei propri difensori.

L'Avv. Valentina Grillo e l'Avv. Antonio Ionà dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo PEC: grillovalentina@pec.it e antonio.iona@avvocaticatanzaro.legalmail.it.

- *ricorrente* -

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna - Palazzo Chigi;

- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Arenula 70;
- il **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione (c.f. 97591110586)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma via Arenula n. 70;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

- della **Dott.ssa Iannazzo Francesca**, collocata alla posizione n. 147 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- del **Dott. Ponzio Francesco Mattia**, collocato alla posizione n. 150 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

- controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento previa sospensione ex art. 56 c.p.a.

- a) della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 15.06.2024 (cfr. doc. 1 e doc. 2), nella parte in cui non include l'odierno ricorrente per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- b) del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

giugno 2026, di candidati dichiarati vincitori del concorso in questione, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente (doc. 3);

c) dell'Avviso del 19 giugno 2024, recante “*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*”, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente (doc. 4);

d) del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato con avviso del 27 giugno u.s., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente (doc. 5);

e) della graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;

f) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria degli vincitori e degli idonei alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

g) dell'elenco dei vincitori, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui è stata omessa l'indicazione delle quote di riserva dei posti, nonché dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

h) ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (doc. 6);

i) di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, anche potenzialmente lesivi degli interessi dello stesso, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (iii) la

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stato inserito con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio di ogni altro avviso e/o provvedimento, i cui estremi non sono conosciuti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso.

Il tutto previa adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, nonché previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale e/o per la disapplicazione del comma 11, dell'art. 14 del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” poiché in contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost..

Ed inoltre, per l'accertamento dell'interesse dell'odierno ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ) e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

ricorrente e della graduatoria finale di merito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

FATTO

Il dott. Mattia Paolo, odierno ricorrente, ha preso parte al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, indetto dalla Commissione RIPAM con bando pubblicato il 5 aprile 2024, con il supporto - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali - di Formez PA (cfr. doc. 6).

In particolare, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, le modalità di svolgimento del concorso hanno visto una fase di valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, ed una successiva prova scritta, unica per tutti i codici di concorso. L'odierno ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha inoltrato formale domanda di partecipazione al detto concorso per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro - Codice CZ - (cfr. doc. 7) ed è stato convocato per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno 2024.

Il superamento della prova scritta era subordinato dalla stessa *lex specialis* al raggiungimento del « *punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso) e, in particolare, l'art. 6, comma 3, prevedeva altresì l'attribuzione «*sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)*»:

- i. 110 e lode, punti 3,00;
- ii. 110, punti 2,75;
- iii. 109, punti 2,50;

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

- iv. 108, punti 2,25;
- v. 107, punti 2,00;
- vi. 106, punti 1,90;
- vii. 105, punti 1,80;
- viii. 104, punti 1,70;
- ix. 103, punti 1,60;
- x. 102, punti 1,50;
- xi. 101, punti 1,40;
- xii. 100, punti 1,30;
- xiii. 99, punti 1,20;
- xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
- xv. da 92 a 95, punti 1,00;
- xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
- xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
- xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
- xix. da 68 a 73, punti 0,60;
- xx. da 66 a 67, punti 0,50.

*Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito **non oltre sette anni prima** del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».*

In data 07.06.2024, venivano resi noti sull'area personale dei partecipanti gli esiti della prova scritta e l'odierno ricorrente ha così potuto constatare di aver superato la prova scritta con un punteggio pari a 27,75/30 punti, per avere risposto correttamente a ben 38 dei 40 quesiti formulati (cfr. doc. 8).

Successivamente, il 15.06.2024, sono state pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie dei candidati vincitori per ciascun distretto (cfr. doc. 1) e il Dott. Mattia ha così appreso di non essere stato incluso tra i vincitori del Distretto di Corte d'Appello

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

di Catanzaro e che, quindi, non sarebbe stato convocato per la presa di servizio. E ciò, in particolare, è dipeso dall'omesso riconoscimento del posto di riserva cui lo stesso aveva diritto, oltre che da un'errata valutazione dei titoli in suo possesso.

Ed invero, il ricorrente - pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione (sebbene, indicandolo però per mero refuso nella sezione dedicata alle "*Esperienze lavorative presso PA come dipendente*", non flaggando l'apposita caselle delle riserve dei posti) di avere svolto il servizio civile dal 13/09/2015 al 13/09/2016 - non ha avuto accesso al posto di riserva cui aveva diritto (cfr. doc. 7): il possesso del titolo di riserva in questione emerge *ictu oculi* dalle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, pertanto era senz'altro chiaro per l'Amministrazione, in un momento antecedente alla stesura della graduatoria, che il ricorrente avesse svolto proficuamente il servizio civile, riconosciuto come titolo di riserva. Invece, a ben vedere, la p.a. non ha valutato il titolo di riserva posseduto dal ricorrente e, di conseguenza, non lo ha inserito nella graduatoria dei vincitori-riservisti per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro.

A ciò si aggiunga che, il ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, come requisito di accesso, senonché la p.a. - in spregio ai principi costituzionali - ha raddoppiato il punteggio della laurea per i soli candidati che avessero conseguito il detto titolo nei 7 anni antecedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Ed infatti, il ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio totale pari a 29,55 punti complessivi: 27,75 punti per la prova scritta, cui sommare 0,90 punti per la Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 90/110 (punteggio quest'ultimo da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura, per un totale di 1,80 punti).

Pertanto, tenendo conto del titolo di riserva, nonché del punteggio complessivo dei titoli, il dott. Mattia avrebbe dovuto senz'altro essere annoverato tra i vincitori del concorso per il distretto di Catanzaro.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Poi, in data 17.06.2024 la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (qui impugnato), con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati (cfr. doc. 3).

Successivamente, in data 27 giugno è stato disposto un primo scorrimento delle graduatorie, ma neppure in quella occasione il ricorrente è stato incluso fra i candidati idonei legittimati alla successiva assunzione (cfr. doc. 5).

Orbene, al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in data 14.06.2024, l'odierno ricorrente ha provveduto a domandare personalmente la rivalutazione dei titoli tesa alla rettifica della graduatoria, ma le diverse richieste inoltrate a mezzo pec – e di cui si allegano le ricevute di avvenuta accettazione e consegna – sono rimaste prive di riscontro (cfr. doc. 9).

Pure priva di riscontro è rimasta, ad oggi, l'apposita istanza di accesso agli atti, ritualmente notificata per il tramite di questa difesa in data 30.07.2024, con cui si è richiesta all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, ragion per cui ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti (cfr. doc. 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4).

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1.- Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, 2 e 6, comma 1 lett. b), l. n. 241/90. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà dell'agere amministrativo.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Come accennato in fatto, l'odierno ricorrente è stato pregiudicato dalle modalità di azione delle amministrazioni resistenti che, in spregio ai principi costituzionali di uguaglianza, nonché di imparzialità e buon andamento della P.A., ha finito per frustrare illegittimamente le Sue aspettative, impedendogli di essere incluso nell'elenco dei vincitori del concorso in questione per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

A ben vedere, il pregiudizio subito dall'odierno ricorrente è derivato dalla mancata valutazione del servizio civile svolto dallo stesso, quale titolo di riserva, ai sensi dell'art. 1 del bando (cfr. doc. 6 e 7). Ed invero, come già anticipato, in fase di compilazione della domanda di partecipazione, il Dott. Mattia ha dichiarato di aver svolto l'attività di «*Servizio Civile presso lo sportello “informa giovani” con ruolo Amministrativo*», presso l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, dal 13.09.2015 al 13.09.2016, con la qualifica di Volontario Servizio Civile.

Tuttavia, arbitrariamente, la p.a. ha omesso di valutare il servizio civile svolto dal ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, cosa che certamente avrebbe consentito al ricorrente di occupare una posizione nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Catanzaro.

Di contro, la situazione del dott. Mattia è stata di fatto assimilata a quella di tutti coloro i quali, invece, non hanno dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

1.1. - Presumibilmente, l'omessa valutazione del servizio civile svolto dall'odierno ricorrente è dipesa dalla mancata equiparazione tra Servizio Civile e Servizio Civile Universale. Infatti, il servizio svolto dal ricorrente reca la denominazione “*Servizio Civile presso lo sportello “informa giovani” con ruolo Amministrativo*” e non “**Servizio Civile Universale**” come richiesto dal bando di concorso, a mente del quale “*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, **a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti**, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo*

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [...].”(cfr. art. 1, comma 4 del bando – doc. 6).

Tale previsione ribadisce sostanzialmente quanto stabilito dal d.lgs. n. 40/2017 sull'istituzione e disciplina del servizio civile universale, finalizzato per espressa previsione “*alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione*”. Ora, posto che i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'art. 2, d.lgs. 40/2017 sono assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, nonché promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero, e considerato che l'attività svolta dal ricorrente rientra senz'altra nei settori enunciati e tra gli obiettivi della norma, tale attività doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

Peraltro, proprio con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, la Consulta ha chiarito che “*il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto*” (cfr. Corte Cost., 20 luglio 2018, n. 171).

Fondamentalmente, difatti, l'intervento riformatore del 2017 ha avuto il senso di modificare la denominazione del progetto (rendendolo “*universale*”), ma non di

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

modificarne i contenuti o di incidere sull'attività svolta dai volontari, con la conseguenza che i due servizi possono, *e devono*, essere totalmente equiparati.

Dunque, del tutto illogico si rivela l'operato della p.a. ove non ha considerato il titolo di riserva in questione, pure riportato e specificato nella domanda di partecipazione; e tanto in spregio sia alle disposizioni concorsuali che alle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. precisi oneri istruttori e motivazionali.

A ciò si aggiunga, infatti, che la scelta della p.a. di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente non è sorretta da alcuna legittima motivazione ed è stata assunta in violazione delle disposizioni della *lex specialis* che, nel prevedere appositi criteri di valutazione, hanno inteso rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che nell'ambito di procedure concorsuali in cui è prevista un'attività di valutazione dei titoli, ove la p.a. non chiarisca - con motivazione specifica - la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli dichiarati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si configura un'ipotesi di *difetto di motivazione*, atteso che la motivazione del provvedimento *rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo* (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale *insostituibile* (Cons. St., sez. VI, n. 8449/2021; T.A.R., Roma, sez. II, n. 7372/2022).

Ed è evidente che il pregiudizio subito dall'odierno ricorrente, per non essere stato incluso tra i candidati vincitori del concorso, c.d. riservisti, sia dipeso proprio dalla mancata attribuzione della riserva per il servizio civile svolto.

1.2. - Ad ogni modo, senza recesso alcuno dalle precedenti argomentazioni, deve osservarsi che l'azione amministrativa è censurabile sotto l'ulteriore e diverso aspetto del mancato esperimento del soccorso istruttorio.

Il ricorrente, infatti, per mero errore materiale ha ommesso di inserire il *flag* nella casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, dichiarando però nel corpo della domanda stessa di avere svolto il servizio civile.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Ebbene, nell'ipotesi in cui la p.a. avesse ritenuto incompleta o poco chiara la documentazione inviata dal ricorrente, avrebbe dovuto procedere - in virtù dell'onere incombente sulla stessa ex art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 ed ex art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 - ad attivare il soccorso istruttorio per la rettifica delle dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, anche in considerazione del fatto che il modulo per la partecipazione al concorso pubblico era l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

La norma citata attribuisce al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, a tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa. Viene così codificato, sul versante istruttorio, un potere della p.a. di attivarsi per una leale collaborazione col privato, oltre che per garantire maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione del provvedimento sia il più possibile completa e rappresentativa della realtà (cfr. artt. 1, 2 e 6, l. n. 241/1990; art. 97 Cost.).

Milita sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui *“la presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica”* (T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, n. 337/2019; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b), l. 241/1990, soprattutto nell'ambito dei concorsi pubblici, diviene ancor più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (cfr. sul punto, Cons. di Stato, Sez. V, n. 2363/2023; Cons. Stato V, n. 7975/2019). Il solo limite all'attivazione del soccorso istruttorio è rappresentato dal caso dell'**omessa indicazione**, della **mancata allegazione**, di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio* (Cons. St., sez. V, n. 10241/2022).

Nell'ipotesi di specie, il ricorrente non ha *omesso di indicare* il titolo di preferenza del servizio civile ma ha solo errato nel riportare il detto titolo tra le *esperienze lavorative* invece che apporre la spunta nell'apposita casella. Ma deve essere chiaro che, in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla può rilevare l'errato inserimento degli stessi nel modulo preordinato alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, dal momento che, come precisato da Codesto On.le T.A.R. in analogo giudizio, *i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 1342/2023).

2.- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e del principio del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, co. 4 e 8, co.1 del bando. *Disparità di trattamento e violazione del principio del favor participationis.*

Il pregiudizio subito dall'odierno ricorrente, derivato dal mancato inserimento del ricorrente nel legittimo posto spettantegli sulla base del punteggio conseguito, è stato perpetrato violando i principi di imparzialità e buon andamento, nonché il suo legittimo affidamento.

Nel caso di specie, infatti, oltre ad essere state trattate diversamente situazioni analoghe, sono stati poi assunti candidati con punteggi inferiori all'odierno ricorrente,

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

che è stato quindi illegittimamente escluso dalla graduatoria di merito qui impugnata e dalla conseguente assunzione.

Il legittimo affidamento riposto (comprensibilmente e legittimamente) dal dott. Mattia nel buon esito della procedura concorsuale, a fronte dell'ottimo punteggio raggiunto con la prova scritta, è stato irrimediabilmente leso. L'illegittima azione amministrativa ha impedito al ricorrente di essere dichiarato vincitore del concorso per il distretto della Corte d'appello di Catanzaro e conseguentemente di poter conseguire l'assunzione per la posizione messa a concorso, in spregio al principio del *favor participationis*.

Ed invero, nel rispetto delle previsioni del bando e sulla base della votazione conseguita alla prova scritta, al dott. Mattia sarebbe spettato un punteggio totale (prova + titoli) pari a 28,65 punti complessivi, così calcolato: 27,75 punti per la prova scritta, cui sommare 0,90 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 90/110.

Sulla base di tale punteggio totale, e a prescindere dal titolo di riserva di cui già si è detto, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto occupare la posizione n. 142 nella graduatoria finale per il Distretto di Catanzaro ed invece non è stato proprio inserito nella stessa, cedendo così il posto ad altri 8 candidati con punteggio totale addirittura inferiore al suo.

Ed allora appare evidente che nel caso di specie la p.a. abbia di sicuro omesso di valutare qualche titolo in possesso del ricorrente, per come dichiarato nella domanda di partecipazione.

Ma v'è di più!

Il fatto di non avere preventivamente reso noto e/o comunicato a ciascun candidato - prima dell'espletamento della prova scritta - il punteggio attribuito sulla base dei soli titoli, ha ulteriormente aggravato la situazione, poiché il ricorrente non ha potuto neppure effettuare dei calcoli, anche approssimativi, onde verificare se l'esclusione qui censurata sia effettivamente dipesa dall'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda o meno.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

3.- Illegittimità costituzionale dell'art. 6 lett. a) del bando nella parte in cui prevede espressamente che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Giudice non dovesse ritenere fondate le censure affidate ai punti che precedono, merita di essere segnalata l'incostituzionalità del quadro normativo che disciplina il concorso, nella parte in cui prevede un criterio valutativo che contrasta con la Costituzione.

Ed invero, come anticipato in fatto, l'art. 6, lett. a) del bando prevede espressamente che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*. Tale norma inserita nella *lex specialis* di tale procedura, in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 d.l. n. 80/2021, conv. ss.mm.ii in l. n. 113/2021, risulta illegittima poiché fondata su un mero criterio cronologico dato dal tempo di conseguimento della laurea. Si tratta, a ben vedere, di un criterio che di fatto vanifica tutti gli altri previsti ed idonei a valutare le effettive competenze dei concorrenti.

Non può in alcun modo essere ritenuto sintomatico di maggiori competenze l'aver conseguito la laurea nei 7 anni antecedenti alla presentazione della candidatura, basti considerare che tra due concorrenti entrambi immatricolatisi nel 2014 ad esempio finirebbe per essere ritenuto “più meritevole” colui che (c.d. fuori corso) abbia impiegato più tempo a conseguire il titolo.

Il sistema valutativo qui censurato finisce infatti per attribuire al candidato fuori corso il diritto ad ottenere un punteggio superiore rispetto al concorrente laureatosi in tempo,

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

a svantaggio, paradossalmente, di chi ha terminato il proprio percorso di studi nei termini ed abbia, magari, collezionato più esperienze lavorative.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare a riguardo che il criterio temporale della data di conseguimento del titolo di studio accademico è espressione di una scelta arbitraria ed irragionevole, dal momento che la caratura di un candidato, la sua idoneità a partecipare ad un concorso non può certo essere valutata in base al tempo in cui sia stata conseguita la laurea. Tale criterio appare privo di valenza selettiva e potrebbe condurre “*a delle vere e proprie distorsioni ai fini del buon andamento delle prove preselettive*”, non potendo in alcun modo tener conto né del fatto che il candidato abbia conseguito il titolo nel rispetto della durata legale del corso - e non, per esempio, “*fuori corso*”- né delle eventuali ulteriori esperienze o titoli (attività lavorativa, laurea magistrale, master, stages, corsi di perfezionamento) maturati nelle more dell’indizione del concorso. Dunque, la scelta di inserire tale parametro all’interno del bando dà luogo ad una “*discriminazione indiretta*” in ragione dell’età dei candidati, priva di qualsiasi collegamento con la natura del servizio o con le oggettive necessità della p.a. e, quindi, vietata sia dal diritto eurounitario che da quello nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IIbis, n. 205/2021).

Probabilmente la *ratio* di tale previsione risiede nell’intenzione di agevolare l’assunzione di persone più giovani d’età, ma appare doveroso segnalare che non sempre la giovinezza è sinonimo di esperienza e/o preparazione del candidato e che tale criterio, invero, non premia neppure la giovane età ma solo chi abbia conseguito il titolo da meno di 7 anni, rivelandosi incompatibile con il principio costituzionale del buon andamento, posto a presidio della meritocrazia. Laddove si fosse voluta premiare la giovane età, si sarebbe dovuto agganciare il detto criterio ad un effettivo limite d’età o temporale, prevedendo ad esempio il raddoppio del punteggio per la laurea conseguita solo per chi l’avesse conseguita “*in corso*” o solo per i candidati aventi età massima pari a 30 anni. Invece, in tal modo si è finito per premiare indiscriminatamente chi ha conseguito una laurea nel

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

settennio precedente all'indizione della procedura, senza però verificare effettivamente l'età dei candidati o i loro reali meriti.

È di ogni evidenza, pertanto, che tale previsione contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., che tutelano i principi di uguaglianza e meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, poiché l'art. 14, comma 1, lett. a), l. n. 113/2021 è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto dà luogo a disparità di trattamento e viola il principio di uguaglianza dal momento che candidati in possesso dello stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base di un mero criterio cronologico, per nulla adatto alla valutazione delle competenze cui deve ambire la selezione di un concorso, nonché non l'art. 97 Cost. nella parte in cui, in spregio al principio del buon andamento posto a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione, considera "più competente" un soggetto laureato da meno di 7 anni rispetto ad un candidato laureato da più tempo.

La norma qui censurata viola altresì il principio di proporzionalità, essendo irragionevoli, e meritando quindi di essere dichiarate in contrasto le previsioni che impongono di applicare un punteggio maggiorato/raddoppiato sulla base dell'anno di conseguimento del titolo di studio, in quanto lesivi del principio di libero accesso, oltre che in contrasto anche con i principi unionali. E tanto assume rilievo nel caso di specie, poiché ove non fosse stata prevista tale disposizione il dott. Mattia avrebbe assunto una posizione del tutto differente in graduatoria, certamente conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierno ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 29,55 punti complessivi, così calcolato: 27,75 punti per la prova scritta e 0,90 punti per la laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 90/110; punteggio quest'ultimo da raddoppiare alla stregua di chi ha conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura, per un totale 1,80 punti.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

4.- Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.

L'operato della p.a. viola le stesse previsioni del bando di concorso che, all'art. 10, espressamente stabilisce che *“la graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia”*. A ben vedere, il provvedimento del 15 giugno, contenente l'elenco dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello, qui impugnato, doveva essere pubblicato unitamente alla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Invece, con riferimento al Distretto di Catanzaro, la p.a. ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“la graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 151 alla posizione n. 399 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”* tuttavia, quando con provvedimento del 27 giugno u.s. (pure qui impugnato) ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie, non ha comunque reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei, nonostante avesse apertamente dichiarato di provvedervi in occasione di eventuali scorrimenti.

I citati provvedimenti non possono, dunque, considerarsi validi, attesi che agendo correttamente la p.a. avrebbe dovuto pubblicare gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a oscurare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

È altresì doveroso segnalare a Codesto Ecc.mo TAR che il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, in ossequio alla normativa nazionale, dispone che *“Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10”*, tuttavia il logico e naturale effetto di tale previsione è quello di escludere dalla futura procedura di stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30 giugno 2024 (anche in virtù di eventuali scorrimenti), vedrà il

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

proprio contratto di lavoro risolversi automaticamente al 30 giugno 2026, proprio per effetto di tale disposizione.

Con il provvedimento del 17 giugno 2024, qui pure impugnato, la p.a. ha chiarito che *“Ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”*. Ed allora, ad oggi, la possibilità per l’odierno ricorrente di essere ammesso e direttamente stabilizzato dal Ministero della Giustizia è venuta meno, poiché lo stesso non potrà conseguire entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza dei contratti prevista dalla legge) i 24 mesi di servizio richiesti. Diversamente, ove questo giudizio dovesse concludersi positivamente con l’accoglimento delle censure formulate, il dott. Mattia avrebbe diritto ad essere immesso nel ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso che hanno seguito il fisiologico iter di accesso al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l’esito.

Ed invero, se la p.a. avesse agito rettamente l’odierno ricorrente sarebbe stato chiamato a prendere servizio entro il 30 giugno 2024 e, ad oggi, avrebbe la concreta possibilità di maturare l’anzianità di servizio utile alla stabilizzazione del personale, unitamente a tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale.

Le circostanze sin qui rappresentate rendono palese la sussistenza nel caso che ci occupa dei presupposti per qualificare come colposo il comportamento della p.a. (elemento soggettivo ed oggettivo) ai fini della risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. che, giusta insegnamenti della Suprema Corte a SS.UU., ammette la tutela risarcitoria anche in caso di lesione di un interesse legittimo.

È pacifico in giurisprudenza che il danno ingiusto subito a fronte della ritardata assunzione nei ruoli della p.a. debba essere risarcito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, n. 1058/2022). In tali ipotesi, il reintegro del danno

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

subito deve avvenire mediante la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata *ex tunc*, poiché in caso di condotta illegittima della p.a. solo questo strumento reintegratorio consente all'interessato di essere ammesso ai pubblici impieghi e di risultare alle dipendenze dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità (Cons. St., Sez. IV, n. 3738/2020).

Appare pertanto doveroso riconoscere all'odierno ricorrente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti *ab origine* come vincitori, cioè tra il 20 e il 30 giugno 2024. Tale richiesta, deve intendersi come strumentale a consentire al ricorrente di rientrare nella procedura di stabilizzazione già annunciata.

* * *

Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Si confida che i motivi di ricorso siano sufficienti a provare la sussistenza del *fumus boni iuris* del presente gravame, stante la non manifesta infondatezza del ricorso e l'assoluta ragionevolezza della pretesa azionata da parte ricorrente.

Appare infatti più che comprovato che se la p.a. avesse correttamente valutato il titolo di riserva in possesso del ricorrente lo avrebbe certamente inserito in graduatoria e poi convocato per la presa di servizio.

Quanto al *periculum in mora* che giustifica la richiesta di misura cautelare si osserva che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso, da cui è dipesa l'impossibilità di prendere servizio entro il 30 giugno 2024 con tutto ciò che ne consegue. In particolare, la p.a. stessa, con provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

Pertanto, può facilmente comprendersi che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere assunto in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di accedere all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Peraltro, nelle more dell'instaurazione e svolgimento del presente giudizio, il ricorrente sta subendo un pregiudizio economico rilevante, poiché non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e tale lesione acquisterebbe ancora maggiore pregnanza ove lo stesso fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

* * *

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone diversi per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza o domicili digitali. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

- *in via preliminare*, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto del comma 11 dell'art. 14 del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 Cost.;
- *in via istruttoria*, ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- *in via cautelare*, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che appaia più idonea, secondo le circostanze, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;
- *nel merito*, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente, alla relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante tra i vincitori del concorso e alla conseguente assunzione e presa di servizio con retrodatazione degli effetti al 30 giugno 2024;
- *nel merito e in subordine*, condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso, avendo ad oggetto la materia del pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Catanzaro, 14 agosto 2024.

Avv. Antonio Ionà

Avv. Valentina Grillo